

Studio Legale  
Prof. Avv. Paolo Carrozza  
Via S. Cecilia n. 16 - 56127 PISA  
Tel. 050-31.95.155 fax 050-31.57.626  
paolo.carrozza@pecordineavvocatipisa.it

Ecc. mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORSO

nell'interesse della Dott. ssa Pamela Raffaelli (C.F. RFFPML82E47C236Q), nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 7.5.1982, residente in Pieve Fosciana (LU), Via Nazionale n.4/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Paolo Carrozza (C.F.: CRRPLA53R09G702S; indirizzo di posta elettronica - PEC: paolo.carrozza@pecordineavvocatipisa.it; fax n. 050.3157626) e dall'Avv. Nicola Pignatelli (C.F. PGNNCL79P13A225L; indirizzo di posta elettronica - PEC: nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it; fax n. 050.3157626) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell'Avv. Valentina Petri, Via E. Quirino Visconti n. 99, giusta procura a margine del presente atto;

*contro*

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente *pro tempore*;

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;

*e nei confronti*

della Signora Stefania Marvogli, in qualità di controinteressata;

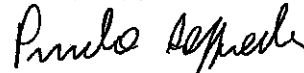
*per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia ed adozione di idonee misure cautelari,*

- del provvedimento nota prot. n. AOODRTO/4995 del 7.4.2014 (doc. 1) del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con il quale la Dott.ssa Pamela Raffaelli è stata esclusa dal concorso per titoli ed esami, con contestuale annullamento delle prove già sostenute, relative alla selezione di personale docente per la scuola primaria di cui al D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

**PROCURA SPECIALE**

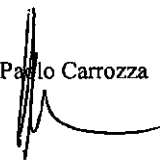
Io sottoscritta Pamela Raffaelli (C.F. RFFPML82E47C236Q) delego l'Avv. Paolo Carrozza e l'Avv. Nicola Pignatelli a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente, nel presente procedimento in ogni sua fase e grado, conferendogli ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di farsi sostituire in udienza, chiamare in causa terzi, eleggere domicilio, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanze, proporre opposizioni e resistere, presentare ricorsi e motivi aggiunti, transigere e conciliare, resistere nelle opposizioni, proporre appello, procedere alla fase esecutiva, sia immobiliare che mobiliare, e quant'altro occorrer possa, con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto. Eleggo domicilio in Roma, in Via E. Quirino Visconti n. 99 presso lo Studio legale dell'Avv. Valentina Petri.

f.to Pamela Raffaelli



È autentica

f.to Avv. Paolo Carrozza



f.to Avv. Nicola Pignatelli



della Ricerca n. 82 del 29.9.2012, in quanto ritenuta priva di valido titolo di partecipazione al concorso;

***nonché per l'annullamento, per quanto occorrer possa,***

- della **circolare M.I.U.R. n. 3123 del 14.11.2012 (doc. 2)** mediante la quale il Ministero ha affermato che il diploma sperimentale linguistico costituisce titolo valido per l'accesso al concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012 nella sola ipotesi in cui riporti la dicitura *"maturità magistrale ad indirizzo linguistico"*;
- della **circolare M.I.U.R. del 7.10.2013 prot. n. 10408**, per quanto non conosciuta ma meramente richiamata nel suddetto provvedimento di esclusione;
- della **graduatoria soltanto "provvisoria" (doc. 8)**, pubblicata sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana il 10.2.2014, nonché del relativo avviso di pubblicazione, pubblicato in data 10.2.2014, nella parte in cui inserisce la ricorrente al 155° posto *"con riserva"*;

***e, soltanto in subordine, per l'annullamento***

- del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R. n. 82 del 29.9.2012 (**doc. 12**), nella parte in cui (art. 2, comma 2, lettera a), relativamente alla scuola primaria, venga interpretato nel senso legittimante l'esclusione dei candidati in possesso di un Diploma di Istituto Magistrale ad indirizzo linguistico (c.d. maturità linguistica);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non cognito alla ricorrente;

## **FATTO**

### **In premessa**

a. La presente vicenda processuale sorge a seguito dell'adozione di un provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento dei docenti per la scuola primaria, viziato in modo manifesto sotto molteplici profili, avendo radicalmente negato rilevanza giuridica al **Diploma magistrale con indirizzo linguistico (c.d. progetto Brocca)**, e quindi con essa la legittimazione della ricorrente a partecipare alla suddetta procedura, in violazione di norme statali che ad esso riconoscono espressamente la medesima rilevanza del **Diploma Magistrale**, posto il

rapporto di “continenza” tra quest’ultimo e il primo (*rectius*, posto il rapporto di *genus et species*).

Si tenga presente, in via del tutto decisiva, che il provvedimento di esclusione dell’U.S.R. del 7.4.2014 (doc. 1), al quale è connesso l’interesse a ricorrere della Sig. ra Raffaelli, è stato adottato sulla base di un indirizzo interpretativo espresso dal MIUR con propria circolare (n. 3123 del 14.11.2012 – doc. 2), annullata in sede giurisdizionale da Codesto Ecc. mo Tribunale con sentenza n. 3564 del 1.4.2014 (doc. 10), prima della stessa adozione del provvedimento di esclusione.

L’USR non soltanto ha ignorato tale annullamento, precedente all’adozione del provvedimento di esclusione, ma ha anche colposamente ignorato l’istanza di annullamento in autotutela (doc. 11) con la quale la Sig. ra Raffaelli, in una logica collaborativa, rappresentava all’USR la pubblicazione della suddetta sentenza, dalla quale avrebbe dovuto scaturire l’adozione di un **provvedimento vincolato** (e non meramente discrezionale) di annullamento *ex art. 21 nonies* l. n. 241/1990.

**b. La manifesta abnormità del provvedimento di esclusione emerge ictu oculi anche da altri atti della medesima Amministrazione scolastica e dall’attuale posizione lavorativa** (pur a tempo determinato) della ricorrente.

L’odierna ricorrente, infatti, svolge attualmente un’attività di supplenza presso l’Istituto comprensivo di Galliciano (contratto dal 3 ottobre 2013 al 7giugno 2014) (cfr. doc. 3), essendo la stessa inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia a partire dall’a.s. 2004/2005 in relazione a ciascun insegnamento impartito nella scuola dell’infanzia e primaria; a norma dell’art. 2 del D.M. 28 luglio 2004, n. 64, l’inclusione nelle graduatorie di III fascia viene espressamente subordinata al possesso di titoli non diversi da quelli richiesti per l’accesso ai posti di ruolo, emergendo con chiarezza come la presa di posizione dell’USR risulti illegittima non solo perché contraria alla normativa vigente ed alla giurisprudenza consolidatasi in materia ma anche in quanto priva di coerenza logica.

Per di più la ricorrente ha svolto attività d'insegnamento nelle scuole primarie dal 2005 sulla base di 98 contratti di supplenza a tempo determinato (doc. 3 – doc. 3a- a.s. 2005/2006; doc. 3b- a.s. 2006/2007; doc. 3c- a.s. 2007/2008; doc. 3d- a.s. 2008/2009; doc. 3e- a.s. 2009/2010; doc. 3f- a.s. 2010/2011; doc. 3g- a.s. 2011/2012; doc. 3h- a.s. 2012/2013; doc. 3i- a.s. 2013/2014).

Non può negarsi come la **continuità della prestazione di insegnamento**, di talché, l'improvvisa esclusione della candidata dalla procedura di selezione del personale di ruolo, sulla base del disconoscimento di quello stesso titolo di studio che le ha permesso di ricoprire per quasi dieci anni le medesime cattedre messe oggi a concorso, risulta in contraddizione con qualsiasi canone ispirato al principio di ragionevolezza.

\*\*\*\*

I. Con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n. 82 del 29 settembre 2012 (doc. 12), previo accertamento dell'effettiva disponibilità di cattedre e posti per un totale di 11.542 unità negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, veniva indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami finalizzato alla selezione di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, oltre che per posti di sostegno, risultanti vacanti o disponibili in ciascuna Regione.

Ai sensi dell'allegato 1 al citato Bando di Concorso si prevedevano per la Regione Toscana n. 99 posti per la scuola dell'infanzia e n. 227 posti per la scuola primaria.

II. L'art. 2, comma 2, lett. a del bando disponeva che, a copertura dei posti di scuola primaria e per i posti di scuola dell'infanzia, sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale *“ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997(...) i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998”*.

Tale previsione inclusiva appariva del tutto conforme all'art. 15, c. 7 del D.P.R. 23.7.1998, n. 323 secondo cui *i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.*"

III. Con circolare del 26.10.2012 (prot. n. 2870 – doc. 4), proprio ai fini interpretativi del Bando D.D.G. n. 82/2012, il Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero, in conformità all'orientamento giurisprudenziale emergente dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4.4.2003, n. 1769, affermava in modo solare che il diploma ad indirizzo linguistico, rilasciato dagli Istituti Magistrali, come quello della ricorrente, è da considerarsi valido titolo per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al decreto n. 82/2012, in quanto il profilo di sperimentazione linguistica "non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria"; pertanto ai fini della partecipazione doveva da ritenersi sufficiente l'attestazione del titolo conseguito al termine dei corsi sperimentali quadri o quinquennali, non essendo per converso necessarie, a tal scopo, ulteriori specificazioni da parte dei candidati.

Nella stessa circolare si affermava che "tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione".

IV. Sulla base di tale inequivoco quadro interpretativo, nel mese successivo, in data 6.11.2012, la Sig. ra Pamela Raffaelli presentava rituale domanda di partecipazione per il reclutamento relativo alla Scuola primaria – classe di concorso EE00 (doc. 5) attestante il possesso dei titoli di ammissione

richiesti dal bando ed, in particolare, dichiarava di aver conseguito, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, il **Diploma di Istituto Magistrale con indirizzo Linguistico (Progetto Brocca) nel mese di luglio 2001 (doc. 6A).**

La domanda di ammissione veniva presentata dalla ricorrente sia con riferimento ai posti messi a concorso per la scuola dell'infanzia (classe di concorso AA00) sia a quelli per l'insegnamento nella scuola primaria (classe di concorso EE00).

Occorre a tal punto evidenziare che a mente dell'art. 3 del D.D.G. 82/2012, le istanze avrebbero dovuto essere obbligatoriamente redatte in digitale seguendo le istruzioni riportate nell'Allegato 2 al bando di concorso.

Il sistema predisponendo la procedura guidata "POLIS" anche per quanto attiene la dichiarazione dei titoli (doc. 7), così che, i titoli di studio richiesti per l'ammissione venivano annoverati in un menù a tendina fra i quali il candidato era chiamato a selezionare quello posseduto. Nel novero dei titoli dichiarabili e quindi legittimanti la partecipazione alla procedura vi era una onnicomprensiva dizione "Diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02", con nessuna ulteriore specificazione o limitazione (come precisato dallo stesso MIUR nella nota interpretativa del 26.10.2012 (prot. n. 2870 – doc. 4).

Venivano altresì acclusi all'istanza telematica di partecipazione al concorso la **Laurea specialistica** quinquennale in Politiche e Relazioni internazionali (doc. 6 B) oltre al **Diploma di Master di I Livello in Applicazione di Nuovi Linguaggi di Comunicazione nella Didattica** (doc. 6 C) conseguiti a coronamento di un percorso formativo da sempre rivolto allo svolgimento dell'attività di insegnamento, considerata l'inclinazione professionale espressa dalla candidata

V. La Dott.ssa Raffaelli affrontava così gli esami **previsti dal bando, superando con successo le prove preselettive, le prove scritte ed infine le prove orali** ad esito delle quali la stessa, dopo aver provveduto nei termini previsti a produrre i documenti relativi ai titoli dichiarati nell'istanza telematica (doc. 7), **veniva inserita, con un punteggio di 66.50, al 155°**

**posto della graduatoria provvisoria (pubblicata il 10.2.2014 - doc. 8,) relativa ai posti disponibili per la scuola primaria.**

Tale graduatoria provvisoria recava un'incomprensibile e oscura "nota" in corrispondenza della posizione della ricorrente. Più specificatamente l'apposizione del simbolo "\*\*\*\*\*" corrispondeva ad una generica *"riserva per accertamento titolo accesso in corso"*.

VII. Ad ogni modo, in data 19.2.2014, la ricorrente proponeva "al buio", non conoscendo le ragioni della necessità del suddetto accertamento, un reclamo (doc. 9), volto alla rettifica, anche in via di autotutela, della riserva apposta al suo nominativo, deducendo la corretta corrispondenza dei titoli posseduti a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, considerata la dizione dell'art. 2, comma 2 lett. a del decreto del D.G. n. 82/2012 e le norme di legge ad esso riferite e riferibili.

VIII. Con nota prot. n. ADOOUSTFI/945 del 21.2.2014 (doc. 1 bis), P.U.S.R. per la Toscana, valutato il Diploma allegato dalla candidata come non idoneo a costituire valido titolo di partecipazione, comunicava alla Dott. ssa Raffaelli l'avvio del procedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 82 del 24.9.2012.

IX. Con provvedimento (prot. n. AOODRTO/4995) del 7.4.2014 (doc. 1) la Direzione Generale dell'U.S.R. della Regione Toscana **ha disposto in via definitiva l'esclusione dalla procedura concorsuale nonché l'annullamento delle prove già superate dalla candidata**, sull'illegittimo presupposto -desunto da una circolare (del 14.11.2012 - doc. 2) annullata in sede giurisdizionale (Tar Lazio n. 3564/2010 – doc. 10)- secondo il quale la Dott. ssa Raffaelli non avrebbe un titolo di accesso valido, posto che *"per l'accesso al concorso della Scuola Primaria deve essere riportata la dicitura 'maturità magistrale ad indirizzo linguistico'"*.

X. In data 18.4.2014 la ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 *nonies* L. n. 241/1990 (doc. 11).

Tuttavia tale istanza, il cui accoglimento, da intendersi a "rime obbligate", avrebbe evitato l'inutile radicamento di questo giudizio, è rimasta priva di qualsiasi riscontro.

XI. I provvedimenti impugnati si palesano illegittimi per i seguenti motivi di

## DIRITTO

***I. Violazione di legge sub specie dell'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale 10.3.1997. Violazione di legge sub specie dell'art. 15, comma 7 del D.P.R. 23.3.1998, n. 323. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 lett. a del D.D.G. n. 82/2012. Violazione dell'art. art. 402 Dlgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 4 del DPR del 31 maggio 1974 n. 419. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.***

I provvedimenti impugnati si pongono in evidente antinomia con l'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale 10.3.1997, con l'art 15, comma 7 del D.P.R. 23.3.1998, n. 323, con l'art. 402 Dlgs. n. 297/1994, con l'art. 4 del DPR del 31 maggio 1974 n. 419.

L'art. 2, c. 1 del decreto interministeriale 10.3.1997 dispone che ***“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare (...) ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”***; l'art 15, c. 7 del D.P.R. n. 323/98 dispone che ***“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare”*** così che ***“essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”***; l'art. 402 dlgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), dispone che ***–“ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (...) è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:***

***a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;***



*b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare”; l’art. 4 del DPR del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, intitolato “Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali” espressamente prevede: “Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.*

Pertanto la valenza dei Diplomi ad indirizzo sperimentale deve essere riconosciuta, nei limiti temporali previsti dalla normativa appena richiamata, sia in relazione all’abilitazione all’insegnamento per il personale già in servizio sia in relazione all’ammissione ai concorsi ordinari, considerato il valore abilitante attribuito a quest’ultimi per esplicita previsione anche dell’art. 3, comma 2 della L. n. 341/1990 (in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 3.10.2013, n. 85999).

Tale valenza giuridica è illegittimamente negata e disconosciuta dall’USRT nel caso *de quo*.

In relazione ad identica fattispecie, relativa al reclutamento degli insegnanti per la Regione Campania, Codesto Ecc. mo Tribunale (sez. III bis, sentenza n. 3564 del 1.4.2014 – doc. 10), ha annullato analoghi provvedimenti di esclusione proprio alla luce della violazione delle suddette disposizioni, “non sussistendo ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito dalle ricorrenti dai ricorrenti ex art. 4, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 419”.

Più diffusamente è stato affermato che “il Collegio concorda con l’assunto secondo cui, a prescindere da alcuna specificazione del titolo quale “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”, il corso di studi sostenuto fosse quello sperimentale ex art. 4 d.P.R. n. 419/1974.

E infatti il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia basa esclusivamente su una presunta

diversità delle materie dei corsi intrattenuti all'epoca dagli istituti magistrali, a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti (...) Contrariamente a tale assunto, il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui «la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.

In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550).

A tale indirizzo giurisprudenziale - tra l'altro nel solco di analoghe sentenze più risalenti nel tempo - aveva anche aderito espressamente la stessa Amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, "senza ulteriore specificazione".

Al riguardo, come affermato da recenti decisioni della giurisprudenza amministrativa di primo grado, «non può non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, pure impugnato in questa sede, che, pur del primo dichiarandosi un "seguito", avverte la necessità che nel titolo di studio del candidato venga specificata la dicitura "maturità magistrale ad

*indirizzo linguistico”; infatti, il requisito soggettivo previsto con tale prescrizione – tra l’altro non emendabile in termini di correzione o integrazione da parte dell’Istituto scolastico che aveva rilasciato il diploma – si pone in palese contrasto con l’intenzione, dichiarata dal Ministero nella prima nota di indirizzo, di voler equiparare i suddetti titoli con quello di maturità magistrale tout-court, con violazione, per l’effetto, del principio di continenza del primo titolo rispetto al secondo, come stabilito dal richiamato orientamento giurisprudenziale; e che non si sia trattato di una mera esigenza di natura formale – la quale, comunque, non avrebbe mai potuto giustificare l’esclusione del candidato per inidoneità del titolo, proprio per effetto della citata equiparazione – è quanto risulta confermato nel secondo periodo della nota impugnata, in cui l’esigenza di una diversa intestazione del diploma, cioè comprensiva anche della locuzione “maturità magistrale”, sarebbe giustificata dal fatto di comprovare l’acquisizione da parte del candidati di conoscenze e competenze indispensabili per l’attività di insegnamento nella scuola primaria; a ben vedere, infatti, tale assunto sottende, dal punto di vista sostanziale, proprio la negazione radicale di quel principio di equiparazione tra i titoli de quibus condiviso dalla giurisprudenza cui s’aderisce e che la stessa amministrazione aveva dichiarato di condividere, per poi in modo contraddittorio finendo per allontanarsene» (cfr., ex multis, Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 4485 del 25 settembre 2013)”.*

Per queste ragioni i provvedimenti devono essere annullati.

**II. Violazione del principio di “par condicio” dei concorrenti.**  
**Violazione del principio di immutabilità del bando concorsuale.**  
**Violazione del principio in materia di affidamento.**

Il provvedimento di esclusione viola altresì il principio generale che vieta la modifica o la disapplicazione del bando di concorso, tenuto conto che i provvedimenti impugnati non solo intervengono in un momento “successivo” all’emanazione del D.D.G. 82/2012 e comunque oltre il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, ma addirittura introducono, in assoluta contraddizione al precedente orientamento manifestato dal Ministero in merito all’idoneità dei diplomi magistrali sperimentali a costituire valido titolo per l’accesso al concorso (nota Prot. n. 2870 del 26.10.2014 – doc. 4) dei “limiti”, *rectius*, dei

requisiti, non previsti dal bando, né dalla disciplina normativa di riferimento.

Non può negarsi, infatti, come il bando di concorso rappresenti l'atto con cui l'Amministrazione si autovincola nell'esercizio del potere discrezionale connesso alla gestione della procedura di reclutamento, ed in modo speculare, la disciplina venutasi in tal modo a cristallizzare vincola l'operato della stessa in funzione della tutela della *par condicio* dei candidati i quali, altrimenti, vedrebbero pregiudicata la propria posizione ad opera di modifiche introdotte *ex post* dalla pubblica amministrazione (come da ultimo afferma Consiglio di Stato, Sez. III, 03.02.2014, n.471).

**Tali assunti sono stati puntualmente affermati da Codesto Ecc. mo Tribunale in relazione a identica fattispecie.**

Più precisamente, con la già citata sentenza dell'1.4.2014 n. 3564 (doc. 10) è stata annullata la circolare del M.I.U.R. n. 3123 del 14.11.2012, impugnata anche mediante il presente ricorso, adducendo a fondamento da un lato *"la violazione dell'affidamento ingenerato nei candidati in possesso del titolo di maturità magistrale sperimentale con indirizzo linguistico circa la possibilità di partecipare al concorso"*, dall'altro lato rilevando che *"ritenendosi con la nota del 14.11.2012 solo i diplomi che contenessero la dicitura maturità magistrale ad indirizzo linguistico. l'Amministrazione ha impedito "ex post" anche a chi fosse in possesso di tale titolo di farne specificazione nella domanda"*. Ad avviso di codesto Ecc.mo Collegio, la circolare del M.I.U.R. appena richiamata sarebbe *" in ogni caso illegittima, in quanto introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale non previsti dalle norme del Bando di Concorso e dalla normativa di riferimento, non sussistendo, ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito dalle ricorrenti e dai ricorrenti ex art. 4, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 419"*

Si chiede pertanto a codesto Ecc. mo Tribunale, anche sulla scorta del precedente giudicato che ha accertato l'illegittimità della circolare del M.I.U.R. n. 3123 del 14.11.2012 (doc. 2), di annullare gli atti impugnati.

**III. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta rispetto a provvedimenti precedentemente adottati. Violazione del principio di continenza del titolo di “maturità magistrale ad indirizzo linguistico” rispetto al titolo di “maturità magistrale”. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento.**

La posizione assunta dal Ministero dell'Istruzione, e con essa, quella dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in riferimento alla valutazione del titolo magistrale ottenuto dalla odierna ricorrente, stando alla tesi che esclude la validità dei diplomi di indirizzo linguistico sperimentale nei quali non si attesti, per espressa indicazione, il conseguimento della “maturità magistrale”, si rivela diametralmente opposta rispetto alla chiave di lettura fornita dalla stessa Amministrazione centrale con Circolare n. 2870 del 26.10.2012, ossia neanche un mese prima della Nota del M.I.U.R. del 14.11.2012, in un momento precedente alla presentazione delle domande dei candidati.

Occorre a tal proposito evidenziare come l'impostazione originaria del Ministero, veniva fondata sul consolidato ed univoco orientamento del Consiglio di Stato, che a partire dalla pronuncia n. 1769 del 4.4.2003, ha sempre affermato la piena validità dei diplomi linguistici sperimentali ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria (come affermato da ultimo anche da Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. n. 1100 del 12.3.2014, cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3.2.2014, n. 1301; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 25.9.2013, n. 4485; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 30.5.2013, n. 2838; Consiglio Stato, Sez. VI, 3.12.2009, n. 7550; Consiglio Stato, Sez. VI, 4.4.2003, n. 1769, Consiglio Stato, Sez. VI, 22.4.2002, n. 2172).

Per converso, l'improvviso ripensamento del Ministero non trova opportuna giustificazione in alcun dato normativo o giurisprudenziale, tanto che la evocata inidoneità del titolo sperimentale viene fatta poggiare sul equiparabilità, o meglio, sulla diversità, della formazione conseguita al termine dei due percorsi curricolari.

Rilevata anzitutto la violazione del “**rapporto di continenza**” **sussistente fra i titoli in questione**, come peraltro predicato dalla consolidata giurisprudenza intervenuta sul punto (*ex multis*, T.A.R. Umbria, Sez. I, 03.01.2014, n.15), la mancata equiparazione adottata dal Ministero è meritevole di ulteriore censura, posto che, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione resistente propendesse per un approccio contenutistico proteso a valutare la formazione professionale di ciascun candidato, in luogo della verifica formale dei titoli richiesti per l'accesso alla procedura di selezione, l'ufficio competente dovrebbe, a maggior ragione, prendere in considerazione **l'intero percorso curricolare seguito dall'aspirante insegnante** e non limitarsi a stabilire che il piano di studi del indirizzo linguistico non assicuri, *sic et simpliciter*, una corretta e completa conoscenza in materie quali la sociologia, pedagogia o psicologia, ove risulta chiaro come tali discipline possano essere state approfondite anche ad un livello successivo di formazione come è peraltro accaduto nel caso di specie.

Preme infatti ricordare che la Dott.ssa Raffaelli ha conseguito una Laurea in Politiche e Relazioni Internazionali (doc. 6B), seguita dal Diploma di Master di 1° Livello in Applicazione di Nuovi Linguaggi di Comunicazione nella Didattica (doc. 6C) durante il quale ha frequentato corsi e sostenuto esami proprio in discipline quali **pedagogia, didattica, psicologia ed informatica**.

A ciò si aggiunga che, a far data dal 15.12.2005, la odierna **ricorrente** è stata destinataria di ben 98 contratti individuali a tempo determinato (DOC. 3) stipulati con le **Amministrazioni resistenti** le quali nulla hanno mai obiettato in merito alla validità del Diploma ad indirizzo linguistico sperimentale prodotto dalla Raffaelli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia di cui al D.M. 28 luglio 2004, n. 64.

Pertanto non sussiste alcun interesse pubblico a non selezionare una candidata con una solida formazione.

**IV. Eccesso di potere per difetto istruttorio. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta della motivazione.**

In ogni caso il provvedimento di esclusione è viziato sotto il profilo del difetto istruttorio, posto che l'Amministrazione resistente non si è neppure avveduta che l'atto presupposto (la circolare) su cui si fonda la suddetta esclusione era stato precedentemente annullato (!). Tanto basta a palesare l'approssimazione con la quale ha agito l'Amministrazione, come confermato anche dalla negligenza con la quale è rimasta silente innanzi all'istanza di annullamento in autotutela.

Peraltro l'annullamento del provvedimento presupposto (la suddetta circolare interpretativa) priva il provvedimento di esclusione della sua unica motivazione, palesando quindi una carenza assoluta di motivazione, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 3 l. n. 241/1990.

\*\*\*\*\*

#### **In subordine**

***V. Violazione di legge sub specie dell'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale 10.3.1997. Violazione di legge sub specie dell'art. 15, comma 7 del D.P.R. 23.3.1998, n. 323. Violazione del principio del favor participationis.***

Nell'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo intravedesse nella generica dizione dell'art. 2, comma 1, lett. a del D.D.G. 82/2012, riferito ai titoli di studio richiesti per la scuola primaria, un limite posto dall'Amministrazione in relazione alla partecipazione al concorso degli aspiranti in possesso di un titolo di studio che non rechi l'espressa dicitura "maturità magistrale", tale clausola dovrebbe ritenersi manifestamente illegittima in quanto posta in netto contrasto con la disciplina normativa di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale 10.3.1997 ed all'art. 15, comma 7 del D.P.R. 23.3.1998, n. 323, avendo sul punto già diffusamente argomentato con il primo motivo di gravame (I) al quale si fa rinvio.

Parimenti, sarebbe rilevabile la violazione del principio del c.d. *favor participationis* laddove, pur essendo le Amministrazioni resistenti ferme nel negare la validità ai titoli magistrali sperimentali, non avrebbero, per converso, provveduto a porre in condizione i candidati, al momento dell'inoltro digitale della domanda di partecipazione compilata con procedura

telematica guidata, di distinguere il titolo di maturità magistrale da quello di maturità linguistica, con ciò ingenerando nei richiedenti la convinzione di assoluta equivalenza degli stessi.

In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, deve sottolinearsi come in caso di non sufficiente chiarezza delle previsioni che regolano la procedura concorsuale, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di preferire, tra le diverse interpretazioni astrattamente plausibili, quella idonea ad “assicurare la partecipazione alla procedura comparativa del maggior numero di concorrenti” (T.A.R. Roma, Sez. I, 05.04.2012, n. 3166).

\*\*\*\*

### ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris*, si confida di aver già argomentato.

Quanto al *periculum in mora*, appare *in re ipsa* come il provvedimento di non ammissione alla prova orale comprometta in via definitiva la *chance* di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente (art. 4 Cost.), la quale continuerebbe a vivere in uno stato di precarietà esistenziale ed economica, tenuto conto dei 98 contratti di supplenza sino ad oggi stipulati con la medesima Amministrazione scolastica che oggi nega la rilevanza giuridica del suo titolo.

I tempi ordinari del processo risultano certamente inidonei a tutelare la situazione giuridica della ricorrente, posto che l'Amministrazione sulla base della graduatoria procederà a breve alle immissioni in ruolo.

Si tratta, come noto, di un concorso atteso da anni, che rappresenta l'ultima *chance* di accedere all'insegnamento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre il pregiudizio grave ed irreparabile (art. 55 c.p.a.) è apprezzabile (non soltanto in relazione alla situazione personale lavorativa ma anche) in relazione alla stessa dimensione costituzionale del *favor participationis*, posto che “*va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Cost'*” (come specificatamente messo



in evidenza da Codesto Ecc. mo Tribunale amministrativo; cfr. Tar Lazio, Roma, 17.6.2009 n. 5748).

Pertanto appare necessario che Codesto Ecc. mo Tribunale sospenda in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati e specificatamente del provvedimento di esclusione, disponendo la riammissione in graduatoria, senza riserva.

Si tenga altresì presente, nella logica del bilanciamento, propria della fase cautelare, come non sia ravvisabile alcun interesse pubblico rilevante, che verrebbe compromesso dall'adozione della misura cautelare, tenuto conto peraltro che la ricorrente ha già dato prova della propria preparazione, superando le prove illegittimamente annullate.

**ISTANZA AI FINI DELL'ADOZIONE DI UNA SENTENZA IN  
FORMA SEMPLIFICATA ex art. 60 c.p.a.**

Si fa in ogni caso istanza ai fini della definizione del merito del presente giudizio all'esito della camera di consiglio, vista la manifesta fondatezza dei motivi di impugnazione, alla luce del precedente citato (Tar Lazio, sez. III bis, 1.4.2014 n. 3564).

L'annullamento del provvedimento di esclusione in tempi ristretti permetterebbe alla ricorrente (155esima) di essere inserita in graduatoria e quindi di essere assunta (visto il numero dei posti banditi; n. 227).

\*\*\*\*

**P.Q.M.**

voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, previa adozione di idonea misura cautelare.

Si chiede in ogni caso di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

Con vittoria di spese ed onorari, vista la manifesta negligenza dell'Amministrazione resistente, ed ogni altra consequenziale pronuncia.

Ai fini del pagamento della spese di giustizia si dichiara che il C.U. dovuto è di Euro 325,00.

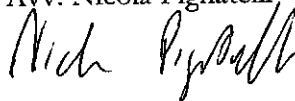
Si producono i documenti indicati nell'elenco depositato.

Pisa-Roma, 20.5.2014

Avv. Paolo Carrozza



Avv. Nicola Pignatelli



### RELATA di NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Paolo Carrozza**, autorizzato alla notifica a mezzo posta in base alla legge n. 53/1994 e al DM 27.5.1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Pisa del 1.6.2007, ho oggi notificato per conto della Dott.ssa Pamela Raffaelli il suesteso atto a

**CRON. N. 742**

al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491153027-2 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5.

Avv. Paolo Carrozza



VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 , C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

**CRON. N. 743**

all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491153024-9 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5.

Avv. Paolo Carrozza




VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 , C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

CRON. N. 744

all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Via Mannelli n. 113, 50132 Firenze ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491153023-8 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5.

Avv. Paolo Carrozza



VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 , C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

CRON. N. 745

Sig.ra Stefania Marvogli, residente in Via Sandro Pertini n. 22, 56022 Castelfranco di Sotto (PI) e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491153021-5 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5.

Avv. Paolo Carrozza



VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 , C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

N. Raccomandata

76491153027-2



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wa.151) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. CIO	
	DESTINATARIO AVVOCATURA GENERALE dello STATO	
	VIA / PIAZZA	VIA DEL PORTOGHESI 12
	C.A.P.	00186 ROMA
MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO CARROZZA	
	Via Santa Cecilia, 16 - 56127 PISA	
	Tel. e Fax 050 541896	
	VIA / PIAZZA	C. F. CRR PLA 53R09 G702S
C.A.P.	Port. IVA 01260560501	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 49075

Sez. 5

Operaz. 0103

Causale: AG

23/05/2014 11:09

Peso gr.: 112

Tariffa €

8,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765516193450

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491153024-9



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wa.151) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	
	IN PERSONA DEL DIR. GEN. P.T. CIO	
	DESTINATARIO AVVOCATURA GENERALE dello STATO	
	VIA / PIAZZA	VIA DEL PORTOGHESI 12
MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO CARROZZA	
	Via Santa Cecilia, 16 - 56127 PISA	
	Tel. e Fax 050 541896	
	VIA / PIAZZA	C. F. CRR PLA 53R09 G702S
C.A.P.	Port. IVA 01260560501	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 49075

Sez. 5

Operaz. 0104

Causale: AG

23/05/2014 11:11

Peso gr.: 111

Tariffa €

8,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765516193472

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491153023-8



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Extravisi) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del Direttore Generale P.T.		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA VIA MANNELLI		N° CIV. 113
	C.A.P. 50132	COMUNE FIRENZE	PROV. FI
MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO CARROZZA		
	MITTENTE Via Santa Cecilia, 16 - 56127 PISA		
	VIA / PIAZZA Tel. e Fax 050 541896 C. F. CRR PLA 53R09 G702S		N° CIV.
	C.A.P. Part. IVA 01260560501	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 49075

Sez. 5

Operaz. 0105

Causale: AG

23/05/2014 11:12

Peso gr.: 111

Tariffa €

8,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765516193461

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491153021-5



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Extravisi) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	STEFANIA MARJOLI		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA VIA SANDRO PERTINI		N° CIV. 22
	C.A.P. 56022	COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO	PROV. PI
MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO CARROZZA		
	MITTENTE Via Santa Cecilia, 16 - 56127 PISA		
	VIA / PIAZZA Tel. e Fax 050 541896 C. F. CRR PLA 53R09 G702S		N° CIV.
	C.A.P. Part. IVA 01260560501	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 49075

Sez. 5

Operaz. 0106

Causale: AG

23/05/2014 11:13

Peso gr.: 112

Tariffa €

8,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765516193463

(accettazione manuale)

TASSE